DPCM 13 OTTOBRE 2020

Con una certa dose di sconforto ci troviamo a dover nuovamente commentare ed illustrare il testo del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativo alle disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che, rispetto alle precedenti formulazioni, contiene, purtroppo, misure più "restrittive".

Tale Decreto sostituisce le precedenti disposizioni e produce i suoi effetti dalla giornata di mercoledì 14 ottobre, sino a tutto il prossimo 13 novembre.

Nella parte generale di prevenzione, è riproposto l'impianto ormai ben conosciuto:

• Divieto di assembramento;

• Obbligo di avere sempre con sé la mascherina e di indossarla ogniqualvolta non ci si trova in una condizione di "isolamento" (obbligo derogabile da chi fa attività sportiva, da persone con particolari patologie o disabilità e dai minori di anni 6);

• Rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;

• Costante ed accurata igiene delle mani;

• Obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in caso di infezione respiratoria con febbre (> 37,5°);

• Assoluto rispetto negli ambienti di lavoro del protocollo condiviso di regolamentazione del 24 aprile 2020;

• Piena vigenza delle note "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" – rev. 08.10.2020.

Cerchiamo di fare una puntuale analisi per ogni singolo settore interessato dal provvedimento:

ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Nulla cambia rispetto alle procedure sino ad oggi adottate ed al rispetto delle misure di cui all'Allegato 11). Si ricorda altresì l'obbligo si esporre le informazioni di prevenzione igienico sanitarie di cui all'Allegato 19).

ATTIVITA' DEI SERVZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetiste, lavanderie)

Attività consentite nel rispetto dei protocolli e delle linee guida già adottate.

DISCOTECHE, SALE DA BALLO E "FESTE"

Continua ad essere sospesa questo tipo di attività, così come ogni forma di intrattenimento danzante organizzata nei pubblici esercizi. La nota contiene peraltro un ulteriore passaggio restrittivo laddove vieta le "feste" in tutti i luoghi al chiuso o all'aperto.

Cosa possa intendersi con il termine "festa" è tutto da interpretare ma, a parere di chi scrive e per la prudenza che è d'uopo in queste occasioni, si ritiene che possano rientrare, ad esempio, le tipiche "inaugurazioni" di nuove attività commerciali.

L'unica deroga consentita rispetto a quanto sopra è prevista per i festeggiamenti conseguenti alle cerimonie civili e religiose (matrimoni, battesimi, ecc.), laddove è consentita una partecipazione massima di 30 persone, sempre nel rispetto delle regole base anti-contagio.

RISTORANTI, BAR E PIZZERIE

Per il settore della "ristorazione" sono state inserite delle limitazioni orarie nel senso che ne è stata disposta la chiusura obbligatoria alle ore 24.00, in tutti i giorni della settimana (nessun limite per esercizi negli ospedali e negli aeroporti).

La norma prevede altresì che dopo le ore 21.00 possa essere effettuato solo il servizio al tavolo.

Resta sempre consentita la possibilità di fare consegne a domicilio e anche la vendita per asporto ma con divieto assoluto di consumare in piedi, anche nelle adiacenze dell'esercizio, dopo le ore 21.00.

Sul punto riteniamo di fare due puntualizzazioni:

- è da ritenere che, come per i precedenti Dpcm di questa primavera, il temine "ristorazione" afferisca a tutto il codice Ateco 56 (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, ristorazione ambulante, pizzerie da asporto, rosticcerie, friggitorie, ecc.);

- a nostro parere, in attesa di chiarimenti già richiesti ai dicasteri competenti, nell'ambito delle attività ristorative non trova applicazione il limite delle 30 persone

previste per i festeggiamenti da cerimonie civili e religiose, poiché tale restrizione è specificatamente inserita nell'ambito degli "intrattenimenti".

Resta ben inteso che ristoranti ed altri simili esercizi dovranno attenersi scupolosamente ai protocolli ed alle linee guida regionali per garantire il rispetto del metro di distanza tra i commensali seduti allo stesso tavolo (se non conviventi).

SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE

Attività consentite nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

CINEMA, TEATRI E SALE PER CONCERTI

Attività esercitate solo con prenotazione e preassegnazione dei posti a sedere, opportunamente distanziati, nel massimo di 1.000 spettatori all'aperto e 200 in luogo chiuso. Restano ovviamente sospesi gli eventi che possono comportare assembramenti o laddove non sia possibile garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza.

AUTOSCUOLE E ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE

È consentito il regolare svolgimento dei corsi abilitanti all'acquisizione della patente di guida e le relative prove pratiche e teoriche (così come di tutti gli altri corsi autorizzati dal Ministero dei Trasporti), ferma restando l'applicazione dei protocolli di sicurezza. Sono inoltre sempre consentiti i corsi in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro. Rammentiamo sempre di fare riferimento anche alle linee guida regionali.

ATTIVITA' PROFESSIONALI

Nello svolgimento delle attività professionali il decreto raccomanda di ricorrere, per quanto possibile, all'utilizzo dello smart-working, all'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e a effettuare costanti operazioni di pulizia e di sanificazione dei locali.

ATTIVITA' SPORTIVE

Confermata l'operatività di palestre, piscine e altre strutture ove si può svolgere attività sportiva ed esercizio fisico nel rispetto dei protocolli e delle linee guida emanate dall'Ufficio dello sport e delle eventuali Federazioni di riferimento.

Come in precedenza, resta consentita sia l'attività sportiva che quella motoria all'aperto, ricordando che nello svolgimento di attività sportiva la distanza interpersonale di sicurezza è raddoppiata (metri 2).

Resta consentito lo svolgimento degli sport di contatto che saranno puntualmente elencati con provvedimento del Ministero dello Sport, purché gestiti da Società professionistiche o da Associazione Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI.

Dalla data di pubblicazione del sopracitato provvedimento ministeriale saranno invece vietate tutte le attività sportive amatoriali relative agli sport di contatto ivi individuati.

STRUTTURE RICETTIVE

E' consentito a tali attività di continuare a gestire secondo le ormai conosciute modalità definite nel paragrafo "ATTIVITA' RICETTIVE" delle Linee guida per la riapertura.

MANIFESTAZIONI

Le Manifestazioni Fieristiche saranno consentite se non implicano assembramenti e solo attuando misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi, tali da garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di sicurezza. Altre manifestazioni pubbliche sono possibili sono se organizzate in forma statica e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente disposte dall'autorità di P.S.

QUARANTENA, ISOLAMENTO E RIPRESA DEI CONTATTI SOCIALI

Il Ministero della Salute, con propria circolare di ieri, ha finalmente riepilogato le varie modalità di separazione delle persone che possono/devono essere adottate nei casi di infezione o di sospetta infezione da Covdi-19.

Primariamente la circolare definisce la differenza tra **l'ISOLAMENTO e QUARANTENA** sottolineando che la **prima misura** si attua nei confronti di persone infette da Covid-19 che devono rimanere assolutamente separate dal resto della comunità, mentre la **seconda** è riferita alle limitazioni nei movimenti di persone sane, ma che potrebbero essere state a contatto con persone positive.

Posto quanto sopra il Ministero ha così rideterminato i tempi e le modalità di uscita dall'isolamento e dalla quarantena:

1. PERSONE POSITIVE ASINTOMATICHE: termine dell'isolamento dopo 10 giorni dalla positività, previo test molecolare negativo;

2. PERSONE POSITIVIE CON SINTOMI: termine dell'isolamento dopo 10 giorni dalla comparsa della sintomatologia previo test molecolare negativo eseguito almeno 3 giorni dopo la scomparsa dei sintomi;

3. PERSONE POSITIVE PER LUNGO PERIODIO (con o senza sintomi): termine dell'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei primi sintomi, solo se gli stessi sono cessati da almeno una settimana.

4. RAPPORTI "STRETTI" CON POSITIVI: è prevista una quarantena di 14 giorni ridotta a 10 giorni se sostenuta da test molecolare negativo al decimo giorno.

Per approfondimenti

Confesercenti della provincia di Alessandria
Via Cardinal Massaia, 2/A 15121 Alessandria (AL)
Tel: 0131.232623 - Fax: 0131.252195
Email: alservi@confesercenti-al.it